

Direttive per la determinazione degli indennizzi per limitazioni in aree di tutela dell'acqua potabile

(Art. 17 legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 e s. m., Decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 26 luglio 2006, n. 35)

1. DIRETTIVE GENERALI

Il diritto ad indennizzo sussiste se

- si verifica effettivamente una limitazione della normale attività agricola e forestale,
- oppure se l'applicazione dei vincoli della zona tutela acque comporta costi aggiuntivi al proprietario.

Inoltre a tale diritto di indennizzo per particolari limitazioni, per le superfici nella zona di tutela acque sarà corrisposto un indennizzo annuale forfetario quale compenso per le limitazioni generali, come per esempio spese dovute per ulteriori autorizzazioni e pareri, eventuali restrizioni per lo svolgimento della normale attività ecc.

L'indennizzo per limitazioni all'utilizzo agricolo - forestale verrà determinato in base al consueto utilizzo, cioè quello normalmente praticato su aree con caratteristiche simili (quota, esposizione, morfologia, tipo di suolo, ecc.). Le Ripartizioni 31 (Agricoltura) e 32 (Foreste) determineranno quale sia l'utilizzo consueto del terreno.

Con costi aggiuntivi si intendono i costi, che risultano al proprietario del fondo dall'applicazione dei vincoli della zona di tutela acque (p.es. spostamento di pozzi di dispersione al di fuori della zona di tutela).

Si applicano i seguenti principi:

- Gli indennizzi vengono corrisposti annualmente.
- Indennizzi per costi aggiuntivi (p.es. interventi costruttivi) vengono liquidati in unica soluzione.
- Costi aggiuntivi che potrebbero verificarsi in futuro, vengono indennizzati nel momento in cui devono essere sostenuti.
- Per la quota esente fino all'ammontare di 36 € spettante al singolo proprietario non spetta alcun indennizzo.

2. DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI

2.1 INDENNIZZO FORFETARIO

L'indennizzo forfetario viene pagato per tutti i fondi compresi nella zona di tutela acque ad eccezione di quelli identificati nel piano urbanistico come ghiacciaio/zona rocciosa, bosco, verde alpino. L'indennizzo ammonta a 71 € per ettaro in zona II, a 36 € per ettaro in zona III annui. Per la zona I questo tipo di indennizzo non è previsto. Attraverso questo indennizzo forfetario vengono compensate limitazioni generali (eventuali spese dovute per ulteriori autorizzazioni e pareri, eventuali restrizioni per lo svolgimento della normale attività per esempio a causa del divieto di variare la destinazione d'uso del terreno, eventuali limitazioni nell'eseguire scavi o realizzare edifici) per le quali non è previsto altro tipo di risarcimento.

2.2. Zone I

Le zone I hanno in genere un'estensione limitata (ordine di grandezza 100 – 1.000 m²). Dato che vengono utilizzate esclusivamente per gli impianti di approvvigionamento idrico non è più possibile alcun utilizzo agricolo - forestale. Si ritiene utile che vengono trasferite nel possesso del concessionario. Ove ciò non è possibile si indennizzerà l'intero ricavo del normale tipo di coltura

	COLTURA	€/ha (min.)	-	€/ha (max.)
ZONE I	frutticoltura	8.788	-	10.743
	viticoltura	8.315	-	10.162
	silomais	2.986	-	3.648
	patate	4.270	-	5.222
	barbabietola rossa	2.185	-	4.562
	cereale	686	-	841
	prato avvicendato	1.785	-	2.185
	prato stabile ad 1 falciatura	503	-	616
	a 2 falciature	1.001	-	1.227
	a 3 falciature	1.504	-	1.835
	a 4 falciature	2.002	-	2.441
	pascolo	461	-	562
	bosco	392	-	474

Gli importi su menzionati comprendono qualsiasi limitazione riguardante la zona I.

In caso di zone I boschive di grandi dimensioni l'utilizzo forestale può essere effettuato parzialmente anche in futuro. L'indennizzo per il mancato utilizzo del bosco (392 – 474 €) viene corrisposto perciò soltanto per le aree che devono essere liberate dagli alberi. Per la rimanente parte della zona I viene corrisposto un indennizzo (71 €/ha) per compensare le maggiori difficoltà nell'utilizzo del bosco (per specifiche misure di sicurezza durante le attività, l'utilizzo di particolari tecniche, ecc.).

2.3. ZONE II UND III

Le limitazioni soggette di indennizzo indicate nella tabella successiva non possono essere cumulati. Ove sussistano due o più limitazioni verrà corrisposto l'importo maggiore:

Divieto di utilizzo di colaticcio origine zootecnica:

COLTURA / UTILIZZO	IMPORTO INDENNIZZATO		ANNOTAZIONI
	€/ha (min.)	€/ha (max.)	
frutticoltura	-	-	Dove è dimostrato lo spargimento di colaticcio di origine zootecnica, è indennizzato il corrispondente valore del concime e il costo aggiunto sorto dallo smaltimento del concime animale.
viticoltura	-	-	
silomais	250	-	
patate	250	-	
barbabietole rosse	250	-	
cereale	250	-	
prato avvicendato	250	-	
prato stabile ad 1 falciatura	62	-	
a 2 falciature	126	-	
a 3 falciature	188	-	
a 4 falciature	250	-	
pascolo	-	-	
bosco	-	-	

Divieto di utilizzo di concime di origine zootecnica (divieto di pascolo):

COLTURA / UTILIZZO		IMPORTO INDENNIZZATO		ANNOTAZIONI
		€/ha (min.)	€/ha (max.)	
frutticoltura	precedente impiego di concime solido di origine zootecnica	-	-	Viene indennizzata la rendita relativa al tipo di coltura corrispondente, detratto il reddito ottenuto dal prato falciato. Dove è dimostrato lo spargimento di colaticcio di origine zootecnica (non letame) prima dell'attuazione del piano di tutela dell'acqua potabile, viene indennizzato inoltre il corrispondente valore del concime nonché il costo aggiunto sorti dallo smaltimento del concime animale.
	precedente spargimento di colaticcio di origine zootecnica	-	-	
viticoltura	precedente impiego di concime solido di origine zootecnica	-	-	
	precedente spargimento di colaticcio di origine zootecnica	-	-	
silomais	precedente impiego di concime solido di origine zootecnica	2.481	3.032	
	precedente spargimento di colaticcio di origine zootecnica	2.542	3.091	
patate	precedente impiego di concime solido di origine zootecnica	3.752	4.587	
	precedente spargimento di colaticcio di origine zootecnica	3.813	4.649	
barbabietole rosse	precedente impiego di concime solido di origine zootecnica	1.682	3.945	
	precedente spargimento di colaticcio di origine zootecnica	1.742	4.003	
cereale	precedente impiego di concime solido di origine zootecnica	184	226	
	precedente spargimento di colaticcio di origine zootecnica	243	284	
prato avvicendato	precedente impiego di concime solido di origine zootecnica	1.334	1.632	
	precedente spargimento di colaticcio di origine zootecnica	1.385	1.683	
prato stabile ad 1 falciatura	precedente impiego di concime solido di origine zootecnica	-	-	

a 2 falciature	precedente spargimento di colaticcio di origine zootecnica	13 - 13
	precedente impiego di concime solido di origine zootecnica	497 - 609
a 3 falciature	precedente spargimento di colaticcio di origine zootecnica	528 - 639
	precedente impiego di concime solido di origine zootecnica	1.001 - 1.221
a 4 falciature	precedente spargimento di colaticcio di origine zootecnica	1.043 - 1.264
	precedente impiego di concime solido di origine zootecnica	1.498 - 1.824
bosco	precedente spargimento di colaticcio di origine zootecnica	1.558 - 1.882
	precedente impiego di concime solido di origine zootecnica	- -
	precedente spargimento di colaticcio di origine zootecnica	- -

Divieto di pascolo:

COLTURA / UTILIZZO	IMPORTO INDENNIZZATO	ANNOTAZIONI
	€/ha (min.) - €/ha (max.)	
pascolo	461 - 562	In caso di pascolo di usanza comune.

Divieto di utilizzo di qualsiasi tipo di concime:

COLTURA / UTILIZZO			IMPORTO INDENNIZZATO	ANNOTAZIONI
			€/ha (min.) - €/ha (max.)	
Divieto di utilizzo di qualsiasi tipo di concime	frutticoltura	nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica	8.285 - 10.126	Viene indennizzata la rendita relativa al tipo di coltura corrispondente, detratto il reddito ottenuto dal prato falciato. Dove è dimostrato lo spargimento di colaticcio di origine zootecnica (non letame) prima dell'attuazione del piano di tutela dell'acqua potabile, viene indennizzato inoltre il corrispondente valore del concime nonché il costo aggiunto sorti dallo smaltimento del concime animale.
		spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato	-	
	viticoltura	nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica	7.812 - 9.546	
		spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato	-	
	silomais	nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica	2.481 - 3.032	
		spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato	2.542 - 3.091	
	patate	nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica	3.752 - 4.587	
		spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato	3.813 - 4.649	
	barbabietole rosse	Nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica	1.682 - 3.945	
		spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato	1.742 - 4.003	
	cereale	nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica	184 - 226	
		spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato	243 - 284	
	prato avvicendato	nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica	1.334 - 1.632	
		spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato	1.385 - 1.683	
	prato stabile	nessuno spargimento di	-	

	ad 1 falciatura	colaticcio di origine zootecnica spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato	13 -	13
	a 2 falciature	nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica	497 -	609
		spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato	528 -	639
	a 3 falciature	nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica	1.001 -	1.221
		spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato	1.043 -	1.264
a 4 falciature	nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica	1.498 -	1.824	
	spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato	1.558 -	1.882	
bosco	nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica	-	-	
	spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato	-	-	

Divieto di spargimento di fitofarmaci:

Divieto di spargimento di fitofarmaci	frutticoltura	6.788 -	8.302	Viene indennizzata la rendita relativa al tipo di coltura corrispondente detratto il reddito ottenuto dal prato stabile a 4 falciature.
	viticoltura	6.313 -	7.723	
	silomais	984 -	1.209	
	patate	2.207 -	2.708	
	barbabietole rosse	- -	-	
	cereale	-	-	
	prato avvicendato	- -	-	
	prato stabile ad 1 falciatura	- -	-	
	a 2 falciature	- -	-	
	a 3 falciature	- -	-	
	a 4 falciature	- -	-	
	pascolo	-	-	
bosco	-	-		